



COMUNE DI CANOLO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI
MENZA TRAMITE BUONO PASTO**

Approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n.
_____ del _____

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti (art. 45 e 46 del C.C.N.L. Enti Locali del 14/09/2000 e art. 26 C.C.N.L. del 21/05/2018).
2. Il Comune di Canolo, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale (a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time), nonché alle altre figure tenute a prestare servizio presso l'Ente con orario predeterminato (ad es. personale comandato o distaccato se presente, ex art. 110 dlgs n. 267/2000, ecc) il servizio di mensa aziendale.
3. Il servizio di mensa viene erogato nella forma del Buono Pasto. I Buoni Pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
4. Dopo la consegna all'avente diritto i Buoni Pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 7.
5. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;
 - b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore;
 - c) il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio.

Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un Buono Pasto, per ogni giornata effettivamente lavorata, il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia pieno che parziale.
2. Il diritto ad usufruire dei Buoni Pasto spetta ai dipendenti che sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali), purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore.
3. Salvo diverso accordo in sede sindacale, in presenza della condizioni di cui sopra ogni dipendente ha diritto a non più di n. 2 buoni pasto nell'arco della settimana, fatti salvi eventuali ulteriori rientri pomeridiani effettuati in occasione di prestazioni di lavoro straordinario o per esigenze di servizio, debitamente autorizzato, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro. In assenza della prescritta autorizzazione il diritto non è esercitabile.
4. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta, sempreché ricorrano i presupposti di cui al precedente comma 2, anche in caso di inversione del rientro pomeridiano connesso ad esigenze di servizio. Nel caso in cui un intero rientro pomeridiano venga anticipato o posticipato ad altra giornata della stessa settimana in virtù di una regolare autorizzazione, il dipendente conserverà il diritto al buono pasto per l'effettivo pomeriggio di rientro, sempre nei limiti di cui al comma 2.
5. Il Buono Pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8 ore complessive nella giornata e rispettano la pausa

di almeno mezz'ora e massimo due ore.

6. Il Buono pasto non spetta nei casi di recupero debiti orari, ad eccezione del recupero integrale di un rientro pomeridiano non effettuato, per il quale non sia stato fruito alcun buono pasto e nei limiti indicati.

7. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata dal dipendente e siglata dal Responsabile del Servizio di appartenenza.

8. Non concorrono al raggiungimento delle otto ore utili per avere il diritto al buono pasto i permessi retribuiti per motivi personali o per gli altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro ancorché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

9. Concorrono invece al raggiungimento delle otto ore utili per avere diritto al Buono Pasto i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed i permessi sindacali disciplinati dall'art. 23 del CCNL 5.10.2001 purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.

Art. 4 - Esclusione dal servizio di mensa

1. Sono esclusi dal beneficio tutti i soggetti che prestano la loro collaborazione non in esecuzione di un rapporto di lavoro dipendente. (co.co.co., co.co.pro., consulenti, borsisti, stagisti, etc.).

2. Non si ha diritto al Buono Pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata, o nei giorni in cui non si effettua il rientro.

3. Per i dipendenti in missione vale il relativo trattamento, per cui non va erogato il Buono Pasto.

Art. 5 – Deroghe per particolari figure professionali

1. Ai sensi dell'art. 13 del CCNL 9.5.06, compatibilmente con le risorse disponibili il Comune può individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, particolari e limitate figure professionali destinatarie del diritto in questione, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento di particolari attività o continuità dei servizi, senza introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, anche articolato su sei giorni settimanali, con riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa.

2. In tali casi i destinatari potranno fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

3. Il diritto in questione non potrà in ogni caso superare le giornate di rientro pomeridiano previste per gli altri dipendenti.

Art.6 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in Euro 5,29. Futuri adeguamenti saranno possibili, previa delibera di Giunta Comunale.

2. Il Buono Pasto:

-deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;

-non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;

-può essere utilizzato solo per usufruire del servizio sostitutivo di mensa aziendale, presso gli esercizi convenzionati.

Art. 7 - Furto, smarrimento

1. In caso di furto o smarrimento di Buoni Pasto il dipendente che intenda richiedere altri Buoni in sostituzione di quelli smarriti o rubati, deve presentare all'Amministrazione Comunale copia della relativa denuncia presentata all'autorità competente contenente l'indicazione specifica dei buoni a lui consegnati.

Art. 8 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. All'acquisto dei buoni pasto provvede il Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale provvede anche alla relativa custodia ed all'erogazione.

2. I Buoni Pasto vengono conteggiati sulla base dei rientri effettuati come risultanti dalle marcature del badge o del cartellino marcatempo e la consegna viene effettuata direttamente ad ogni dipendente avente diritto.

3. I Buoni Pasto vengono consegnati previa sottoscrizione di apposito tabulato.

4. I Buoni Pasti sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.

Art. 9 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Generale ha diritto ad un Buono Pasto per ogni giornata in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane, trattandosi di figura non soggette ad obbligo di timbratura, dovrà essere documentata dallo stesso mediante sottoscrizione di specifica attestazione.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e si intende abrogata ogni altra disposizione in merito.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle fonti normative e contrattuali in materia